

Utilizzo della menzione «vigna» o dei suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale (toponimo “Pianpolvere”)

T.A.R. Piemonte, Sez. II 30 ottobre 2018, n. 1175 - Testori, pres.; Limongelli, est. - Migliorini (avv.ti Troise Mangoni, Errico, Buonfino e Borca) c. Regione Piemonte (avv. Piccarreta) ed a.

Produzione, commercio e consumo - Vino - Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini - Menzione «vigna» o dei suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale (toponimo “Pianpolvere”) - Utilizzo.

(Omissis)

FATTO

1. L’art. 6 comma 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 (“Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”) - successivamente abrogato e sostituito, ma senza sostanziali modificazioni, dall’art. 31 comma 10 della L. n. 238 del 12 dicembre 2016 (“Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”) - ha previsto che *“La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l’inizio della campagna vendemmiale 2011/2012”*.

2. Dando esecuzione a tale previsione, la Regione Piemonte ha istituito il primo Elenco regionale delle vigne con D.D. n. 784 del 1.8.2011, mentre con successiva D.D. n. 140 del 18 marzo 2015 sono state approvate le nuove modalità di gestione della richiesta di inserimento in detto elenco.

3. Nel periodo 2011-2015, tre diverse aziende agricole piemontesi hanno presentato alla Regione Piemonte domanda di inserimento nell’Elenco regionale delle vigne del toponimo *“Pianpolvere Soprano”*, riferito a particelle vitate di loro proprietà, e precisamente:

- l’azienda Agricola Giuseppe Mascarello e figlio di Mauro Mascarello & C società semplice, proprietaria della particella 167 del foglio 7 del Catasto Terreni del Comune di Monforte d’Alba (CN), che ha presentato istanza il 5 agosto 2011;

- l’azienda agricola Podere delle Rocche dei Manzoni di Valentino s.a.s. di Migliorini Rodolfo e C., proprietaria delle particelle nn. 31, 32, 35, 196, 201, 229, 230 e 232 del foglio 7 del Comune di Monforte d’Alba, che ha presentato istanza il 22 settembre 2014;

- l’azienda agricola Chionetti Quinto e figlio di Chionetti Nicola, proprietaria della particella 226 del medesimo foglio 7, che ha presentato istanza il 26 marzo 2015.

4. Ciascuna delle tre richiedenti ha giustificato la propria richiesta adducendo il diritto di utilizzare il toponimo *“Pianpolvere Soprano”*, fornendo al riguardo documentazione cartografica. [Va notato, incidentalmente, che il toponimo *“Pianpolvere”* identifica una sottozona della zona *“Bussia”*, parte integrante delle Terre del Barolo].

5. A seguito di istruttoria, la Regione Piemonte ha accolto tutte e tre le domande, inserendo le particelle vitate indicate dalle tre aziende richiedenti nell’Elenco regionale delle vigne, con la menzione di vigna *“Pianpolvere Soprano”*.

6. Successivamente, il sig. Rodolfo Migliorini, già legale rappresentante dell’azienda Podere delle Rocche dei Manzoni e divenuto nel frattempo proprietario esclusivo, a far data dal settembre 2016, delle particelle nn. 31, 32, 35, 196, 201, 229, 230 e 232 del foglio 7, nel marzo 2017 ha diffidato le altre due aziende agricole dall’utilizzare per le proprie vigne la menzione *“Pianpolvere Soprano”*, rivendicando il diritto all’uso esclusivo di tale toponimo in forza di marchio registrato nel 1990, e sostenendo che le vigne di proprietà delle altre due aziende non sarebbero ubicate nella sottozona *“Pianpolvere”*, ma nella limitrofa sottozona *“Maniscotto”*, tradizionalmente deputata alla produzione di un vino Barolo meno pregiato.

7. In riscontro a tale diffida, l’Azienda Mascarello, affittuaria a far data dall’11 novembre 2016 della vigna di cui alla particella n. 167 del foglio 7, ha dichiarato di non avere interesse ad utilizzare il nome Pianpolvere, bensì soltanto quello della zona Bussia, eventualmente seguito da un marchio aziendale di fantasia.

8. Il 21 giugno 2017 il sig. Migliorini ha formulato alla Regione, per il tramite del proprio studio legale, un’istanza di rettifica dell’Elenco Regionale, corredandola di alcuni documenti.

9. La Regione ha avviato il relativo procedimento, nel corso del quale ha acquisito innanzitutto le documentate osservazioni del richiedente, delle due aziende controinteressate e del Comune di Monforte d’Alba, per poi disporre un sopralluogo presso i terreni in contestazione, eseguito in data 11 luglio 2017, al fine di verificare la situazione delle superfici vitate.

10. All'esito di tale procedimento, la Regione ha adottato la D.D. n. 920 del 20 settembre 2017, con la quale ha stabilito:
- di provvedere alla stralcio dall'Elenco regionale delle vigne della menzione "*Pianpolvere Soprano*" per tutte le particelle catastali che ne avevano ottenuto il riconoscimento (quindi per tutte e tre le aziende, compresa quella del sig. Rodolfo Migliorini), tuttavia mantenendo alle stesse l'uso della menzione "*Pianpolvere*" o "*Pian della Polvere*";
 - di dare facoltà all'Azienda Podere delle Rocche dei Manzoni di Rodolfo Migliorini di ripresentare la domanda per il riconoscimento della menzione vigna "*Pianpolvere Soprano*" sulla base - non del "*toponimo*" ma - del "*nome tradizionale*", secondo le modalità previste dalla D.D. n. 140 del 18 marzo 2015, stabilendo che, nel momento in cui fosse stato concesso alla predetta Azienda l'uso della menzione "*Pianpolvere Soprano*", sarebbe decaduto automaticamente l'uso della menzione "*Pianpolvere*" per indicare le stesse particelle catastali aziendali, al fine di evitare confusioni nel consumatore.
11. A tale provvedimento ha fatto seguito la D.D. 22 settembre 2017, n. 924 con cui la Regione Piemonte ha aggiornato l'Elenco regionale delle vigne, adeguandolo a quanto disposto con la D.D. n. 920 del 20 settembre 2017.
12. Questi ultimi due provvedimenti sono stati impugnati dinanzi a questo TAR con due distinti ricorsi, contraddistinti dai numeri di R.G. 1178/2017 e 1179/2019, proposti rispettivamente dal sig. Rodolfo Migliorini, nella sua qualità di proprietario delle particelle nn. 31, 32, 35, 196, 201, 229, 230 e 232 del foglio 7 del Comune di Monforte d'Alba, e dall'Azienda Agricola Pianpolvere Soprano Bussia di Migliorini R. Società Semplice agricola, nella sua qualità di affittuaria delle medesime particelle.
13. I ricorsi, di contenuto identico, sono stati spediti per la notifica il 20 novembre 2017 e depositati l'11 dicembre successivo.

Secondo la prospettazione delle parti ricorrenti:

- le aziende agricole Chionetti e Mascarello sarebbero state incluse illegittimamente nell'Elenco regionale delle vigne con il toponimo "*Pianpolvere*", dal momento che le particelle vitate di cui esse sono proprietarie o affittuarie, pur ricomprese nella zona "*Bussia*" delle Terre del Barolo, ricadrebbero storicamente nella diversa sottozona "*Maniscotto*";
- la differenza tra le due sottozone sarebbe rilevante dal momento che i terreni ricompresi in Pianpolvere produrrebbero, secondo le parti ricorrenti, un vino molto più pregiato e "*di nicchia*", grazie alla particolare conformazione del terreno e ad una esposizione del tutto peculiare al sole e alle correnti, mentre invece la sottozona Maniscotto sarebbe meno pregiata, tant'è che i suoi prodotti vinicoli sarebbero venduti ad un prezzo inferiore, e anche i terreni avrebbero un valore inferiore a quelli di Pianpolvere;
- in particolare, la sottozona Pianpolvere sarebbe caratterizzata da una peculiare "*forma a cuneo*", adagiata all'interno di una conca delimitata in alto dalla Strada Provinciale n. 9 e in basso da un piccolo torrente che scorre nel fondovalle, denominato Rio Visette; all'interno di tale sottozona sarebbero ubicate esclusivamente le vigne di proprietà delle aziende agricole Adriano Fratelli (dov'è situata la Cascina Pianpolvere), Anselma e Migliorini (quest'ultima chiamata Pianpolvere Soprano, in ragione della Cascina Pianpolvere Soprana ivi ubicata);
- la sottozona Maniscotto sarebbe invece localizzata più in alto, dall'altro lato della Strada Provinciale n. 9, e prenderebbe il nome dall'omonima cascina ivi ubicata; all'interno di tale sottozona sarebbero ricomprese le particelle di proprietà delle Aziende Chionetti e Mascarello, oltre ad altre particelle di proprietà del ricorrente sig. Migliorini (per le quali, peraltro, il ricorrente non ha fatto richiesta di riconoscimento della menzione "*vigne Pianpolvere*", proprio perché ubicate in una diversa sottozona);
- la linea di confine tra le due sottozone sarebbe rappresentata, "*da tempo immemore*", dalla Strada Provinciale n. 9;
- secondo le parti ricorrenti, la distinzione geografica tra le due sottozone troverebbe corrispondenza in una differenza qualitativa dei terreni, oltre che in differenze climatiche e di esposizione al sole e alle correnti d'aria, con inevitabili conseguenze sulla diversa qualità delle produzioni vinicole, essendo quella delle vigne Pianpolvere di molto superiore rispetto a quella delle vigne Maniscotto;
- sotto il profilo giuridico, le parti ricorrenti hanno lamentato la violazione della determinazione dirigenziale 30 giugno 2011 n. 646 con cui la Regione Piemonte, nell'istituire l'Elenco regionale delle vigne, ha stabilito che il toponimo deve essere "*desumibile da documentazione cartografica ufficiale*", e quindi ha onerato gli interessati di fornire idonea "*prova cartografica*" del toponimo, "*unitamente ad una prima indicazione della sua delimitazione territoriale (su base catastale)*"; in violazione di tale disposizione, ribadita poi dalla successiva D.D. n. 140 del 18 marzo 2015, le Aziende Chionetti e Mascarello non avrebbero fornito alcuna documentazione né cartografica né descrittiva del toponimo, al di là di un estratto catastale dove è stata cerchiata la Cascina Pianpolvere (ma non la Cascina Maniscotto, pur presente sulla particella adiacente a quella di cui veniva richiesta la menzione);
- non sarebbe rilevante, a tal fine, il rogito notarile del 20 aprile 1881 consegnato alla Regione Piemonte dall'Azienda Chionetti, nel quale i terreni vitati di proprietà aziendale sono individuati con l'indicazione del toponimo "*Pian della Polvere*", dal momento che un rogito notarile non sarebbe idoneo a fondare il convincimento in merito all'assegnazione di un toponimo, per la quale è invece necessaria idonea "*documentazione cartografica*" ai sensi della regolamentazione regionale; il pubblico ufficiale ha solo il potere di attestare le dichiarazioni a lui rese dalle parti, ma non di attestarne la veridicità.



14. In definitiva, le parti ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli atti impugnati e la condanna della Regione Piemonte a disporre l'eliminazione dall'Elenco regionale delle vigne della menzione "Pianpolvere" per le particelle nn. 226 (di proprietà dell'Azienda Chionetti) e n. 167 (condotta in affitto dall'Azienda Mascarello).
15. La Regione Piemonte si è costituita in giudizio depositando documentazione e resistendo al ricorso con memoria difensiva.
16. Si è costituita in giudizio la controinteressata Azienda Agricola Chionetti Quinto e figlio di Chionetti Nicola, depositando memoria difensiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
17. Non si è costituita, invece, l'Azienda Agricola Giuseppe Mascarello e figlio di Mauro Mascarello & C. SS, ritualmente intimata dapprima con raccomandata R.R. del 20.11.2017 (non notificata per "destinatario sconosciuto"), e successivamente a mezzo PEC consegnata il 30 novembre 2017.
18. All'udienza in camera di consiglio del 9 gennaio 2018, la difesa delle parti ricorrenti ha rinunciato alla domanda cautelare a fronte dell'intenzione manifestata dal collegio di trattare i ricorsi nel merito all'udienza pubblica del 20 settembre 2018.
19. Con successivo decreto n. 115/2018 del 26 giugno 2018, il Presidente della Sezione ha respinto motivatamente un'istanza di acquisizione documentale formulata dalla difesa delle parti ricorrenti.
20. In data 10 luglio 2018 è intervenuta *ad adiuvandum*, in entrambi i giudizi, l'Azienda Agricola Adriano Fratelli di Adriano Osvaldo e Romolo O e R SSa, produttrice di vino Barolo e proprietaria delle superfici vitate identificate dalle particelle nn. 23, 28, 29, 198, 204 e 287 del Foglio 7 del Comune di Monforte d'Alba, ricomprese (pacificamente) nella sottozona Pianpolvere e incluse nell'Elenco Regionale delle vigne con la menzione "Vigna Pianpolvere", svolgendo deduzioni analoghe a quelle contenute nei ricorsi e chiedendo l'accoglimento degli stessi.
21. In prossimità dell'udienza di merito, la difesa della Regione Piemonte ha integrato la propria produzione documentale e depositato una memoria conclusiva, insistendo per il rigetto dei ricorsi.
22. Anche la difesa della parte controinteressata Chionetti ha depositato nuovi documenti (il 10 luglio 2018) e una memoria "di replica" (il 24 luglio 2018).
23. Una memoria di replica è stata infine depositata anche dalla difesa di parte ricorrente, eccependo preliminarmente la tardività dell'ultimo deposito documentale dell'Azienda Chionetti in quanto avvenuto l'ultimo giorno utile ma dopo le ore 12:00, nonchè l'inammissibilità della memoria "di replica" depositata dalla stessa parte, stante l'assenza di una memoria conclusiva del ricorrente a cui replicare; in subordine, nel merito, svolgendo deduzioni conclusive a sostegno dell'accoglimento dei ricorsi.
24. All'udienza pubblica del 20 settembre 2018, le cause sono state trattenute dal collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Riunione ricorsi.

Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi in esame, stanti gli eventi profili di connessione oggettiva e soggettiva.

2. Eccezioni in rito formulate dalla parte ricorrente.

2.1. E' infondata, innanzitutto, l'eccezione formulata dalla difesa di parte ricorrente di tardività dell'ultimo deposito documentale effettuato dall'Azienda Chionetti.

L'art. 4 comma 4 delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo (come modificato dall'art. 7 comma 2 lett. b) del decreto legge 31 agosto 2016 n. 186, conv. in legge 25 ottobre 2016 n. 197) dispone che "E' assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo".

In forza di tale disposizione, il deposito è tempestivo se è effettuato validamente entro le ore 24,00 dell'ultimo giorno consentito. Peraltro, qualora il deposito avvenga dopo le ore 12,00 dell'ultimo giorno consentito, esso si considera effettuato il giorno successivo "agli effettivi termini a difesa e della fissazione delle udienze": il che significa, in sostanza, che il deposito è ritenuto tempestivo, ma nel contempo è consentito al collegio giudicante e alle controparti processuali - nel cui interesse sono stabiliti i termini di deposito - rispettivamente di disporre e di richiedere un rinvio dell'udienza, in modo da consentire al collegio e alle controparti processuali del depositante di esaminare le nuove produzioni difensive e documentali in vista della decisione (quanto al collegio) o in vista di eventuali repliche difensive (quanto alle controparti).

Nel caso di specie, l'Azienda Chionetti ha integrato la propria produzione documentale in data 10 luglio 2018, corrispondente all'ultimo giorno utile in vista dell'udienza pubblica del 20 settembre 2018 (tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali), ma dopo le ore 12,00.



Alla luce dei principi sopra esposti, tale produzione documentale è da ritenersi tempestiva, pur attribuendo alle controparti processuali la facoltà di richiedere un rinvio dell'udienza per l'esame della documentazione prodotta.

Dal momento che, tuttavia, nessuna delle controparti processuali ha formulato richiesta di rinvio dell'udienza, la produzione documentale "postmeridiana" effettuata dall'Azienda Chionetti deve ritenersi ritualmente acquisita agli atti del giudizio.

2.2. E' invece fondata l'eccezione di inammissibilità della memoria "di replica" depositata dalla stessa parte Chionetti. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, cod. proc. amm., le memorie conclusionali vanno presentate entro il termine perentorio di 30 giorni liberi prima dell'udienza pubblica, non potendosi le stesse qualificare come memorie di replica in assenza di memoria conclusionale dell'Amministrazione resistente (cfr. T.A.R. Genova, sez. I, 25 febbraio 2015 n. 220; T.A.R. Potenza, sez. I, 04 dicembre 2012 n. 523).

Nel caso di specie, la difesa dell'Azienda Chionetti ha depositato in data 24 luglio 2018 una memoria denominata "di replica", in assenza però di una memoria conclusiva della parte ricorrente a cui replicare; in sostanza, si è trattato di una memoria conclusiva, la quale, tuttavia, ai sensi dell'art. 73 comma 1 cod. proc. amm., avrebbe dovuto essere depositata nel termine perentorio di trenta giorni liberi prima dell'udienza, e quindi entro il 20 luglio 2018 (tenendo conto del periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto), mentre invece è stata depositata quattro giorni dopo tale scadenza.

Alla luce di tali considerazioni, il collegio non terrà conto di tale memoria ai fini del giudicare.

Si può, a questo punto, passare ad esaminare il merito delle censure dedotte dalle parti ricorrenti.

3. Nel merito.

Come si è esposto nella parte in fatto della presente decisione, le parti ricorrenti sostengono che le vigne di pertinenza delle Aziende Chionetti e Mascarello, corrispondenti alle particelle 226 e 167 del foglio 7 del Catasto Terreni del Comune di Monforte d'Alba, non sarebbero ubicate all'interno della sottozona "Pianpolvere" della zona Bussia delle Terre del Barolo, ma all'interno della diversa sottozona "Maniscotto". Sostengono che tra le due sottozone, Pianpolvere e Maniscotto, vi sarebbe una netta distinzione, sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista delle caratteristiche geo-pedologiche.

Il collegio ritiene che la tesi di parte ricorrente non possa essere condivisa.

3.1. Quanto all'asserita diversità delle due sottozone dal punto di vista geografico.

3.1.1. Secondo le parti ricorrenti, l'esistenza della sottozona "Maniscotto" e la sua diversità geografica rispetto a "Pianpolvere" sarebbe attestata:

a) dall'"Enciclopedia delle Grandi Vigne del Barolo" edita da Masnaghetti nel 2015 (pagg. 123, 124), nella quale le due sottozone sono tenute nettamente distinte;

b) da una dichiarazione rilasciata dal dr. Silvano Bolmida (precedente coltivatore di parte delle vigne in zona Maniscotto, adiacenti l'omonima cascina), nella quale questi afferma di non aver mai utilizzato la menzione "Pianpolvere/Pian Polvere/Pianpolvere Soprano" per individuare le proprie vigne "in quanto non corrispondenti alla zona vinicola di mia competenza", e di avere invece utilizzato il toponimo "Manescott" per identificare il vino Dolcetto da lui prodotto;

c) dalla dichiarazione sottoscritta in data 31 maggio 2017 dalla sig.ra Rosa Gabriella Vigliero, vedova di Riccardo Fenocchio, precedente proprietario delle terre e dei vigneti di Pianpolvere, nella quale si afferma, tra l'altro, che tra le due sottozone "cambia la struttura del terreno, il microclima, le correnti e la vegetazione spontanea...";

d) da un documento del Comune di Monforte d'Alba del 30 ottobre 1993 redatto dall'Ufficio Tecnico e controfirmato dal Sindaco, nel quale si individuano nel dettaglio le diverse sottozone viticole della zona Bussia e si individua come confine della sottozona n. 2 Pianpolvere la Strada Provinciale n. 9, mentre dall'altro lato viene individuata la diversa sottozona Maniscotto;

3.1.2. Il collegio ritiene che gli argomenti addotti dalle parti ricorrenti non abbiano sufficiente consistenza probatoria:

a) l'"Enciclopedia delle Grandi Vigne del Barolo" è certamente una pregevole pubblicazione di carattere divulgativo destinata ai consumatori appassionati di vino, ma, per ciò che attiene all'individuazione dei toponimi e alla delimitazione cartografica delle vigne, è priva di ogni consistenza sotto il profilo amministrativo e giuridico, tenuto conto che, per ammissione dello stesso autore Masnaghetti, le informazioni in base alle quali egli ha redatto il testo e individuato le vigne non sono state attinte da documenti ufficiali, ma gli sono state fornite dalle stesse Aziende vinicole ("Il sig. Masnaghetti ha precisato che il fatto di aver riportato due distinte zone di Pianpolvere Soprano è legato al fatto che l'Enciclopedia è stata redatta sulla base delle cartine inviategli dai vari Produttori (e quindi nulla di ufficiale)": così il legale di parte ricorrente in una e-mail del 28 giugno 2017 inviata alla Regione Piemonte, nella quale riferiva del colloquio intercorso tra lo stesso legale e l'autore della pubblicazione, cfr. doc. 19 di parte ricorrente);

b-c) analoga (in)consistenza processuale va riconosciuta alle due dichiarazioni rese dal dr. Silvano Bolmida e dalla Sig.ra Rosa Gabriella Vigliero, trattandosi in entrambi i casi di mere dichiarazioni di privati prive di riscontri oggettivi e spesso basate su considerazioni personali altamente opinabili, e come tali prive ogni valenza probatoria ai fini che qui interessano;

d) maggiore consistenza sembrerebbe rivestire il documento del Comune di Monforte d'Alba del 30 ottobre 1993 redatto dall'Ufficio Tecnico e controfirmato dal Sindaco (doc. 11 parte ricorrente), intitolato "Proposta di individuazione e delimitazione delle sottodenominazioni geografiche (sottozone) nell'ambito della zona del Barolo", nel quale si



individuano nel dettaglio, ma senza riscontri cartografici, le diverse sottozone viticole della “zona del Barolo” e, in particolare, si individua la Strada Provinciale Alba-Dogliani come uno dei confini della “sottozona n. 2 Pianpolvere”, al di là del quale – secondo la tesi di parte ricorrente- verrebbe individuata la diversa “sottozona Maniscotto”.

In realtà, osserva il collegio, il documento non sembra prestarsi all’interpretazione che ne dà la parte ricorrente; al contrario, il suo esame suscita notevoli perplessità:

- innanzitutto, in nessuna parte del documento si fa menzione della “sottozona Maniscotto”;
- in secondo luogo, nel delimitare le sottozone delle “Terre del Barolo”, il documento individua come sottozona n. 1 e sottozona n.2 rispettivamente “Bussia” e “Pianpolvere”, laddove sembrerebbe invece pacifico tra le parti che Bussia non sia una “sottozona”, ma la più ampia “zona” all’interno della quale è ricompresa, assieme ad altre, la “sottozona” Pianpolvere;

- in terzo luogo, i confini delle due “sottozone” Bussia e Pianpolvere sono descritti in modo pressochè incomprensibile, anche a causa dell’assenza di riferimenti cartografici, e ciò rende estremamente problematico individuare l’ubicazione e l’esatta delimitazione delle due “sottozone”, e in particolare l’esatta delimitazione di Pianpolvere, e quindi verificare se, in base a tale documento, la delimitazione di tale sottozona sia compatibile con l’esistenza di una contigua sottozona denominata “Maniscotto”: della quale, come detto, non vi è traccia nel documento;

- le perplessità sulla rilevanza probatoria del documento in esame sono aggravate dal fatto che in un analogo documento redatto dallo stesso Ufficio Tecnico del Comune di Monforte in data 16 marzo 1996 (doc. n.3 Regione), quindi circa tre anni dopo quello appena esaminato, documento denominato “Individuazione e delimitazione delle sottodenominazioni geografiche (sottozone) nell’ambito della zona del Barolo” [esattamente come quello precedente, con l’unica ma rilevante differenza che quest’ultimo era intitolato “proposta di individuazione”, mentre il successivo è intitolato “individuazione”], ebbene in questo documento, non solo continua a non comparire la sottozona “Maniscotto”, ma scompare persino ogni riferimento a “Pianpolvere”, e l’unica sottozona individuata è quella di “Bussia”, peraltro anche in tal caso con l’indicazione descrittiva di confini non agevolmente intellegibili in assenza di riscontri cartografici.

3.1.3. Alla luce di tali rilievi, ritiene il collegio che gli elementi documentali prodotti dalle parti ricorrenti a sostegno delle proprie tesi non offrano, per la loro inconsistenza e contraddittorietà, alcun riscontro oggettivo e concreto che consenta di ritenere comprovata l’esistenza, all’interno della zona Bussia delle Terre del Barolo, di una sottozona denominata “Maniscotto” in corrispondenza dei mappali 167 e 226 di cui si discute, come sottozona geograficamente separata e distinta dalla sottozona “Pianpolvere”, la cui esistenza è invece pacifica tra le parti.

3.1.4. In tale contesto, non appare irragionevole che la Regione Piemonte, all’atto di confermare l’attribuzione del toponimo “Pianpolvere” alle vigne corrispondenti ai mappali 167 e 226 del Foglio 7, abbia valorizzato, a tal fine, l’indizio derivante dall’atto pubblico di compravendita del 20 aprile 1881 intercorso tra i sig.ri Benedetto Savi e Giuseppe Mascarello (doc. 6 Regione), nel quale, nel descrivere i terreni attualmente corrispondenti ai predetti mappali 167 e 226 - ma per i quali, all’epoca del rogito “non vi (era) mappa” - il notaio rogante li includeva “nella regione Pian della Polvere” indicando tra i confini “la strada comunale a ponente”, e cioè la vecchia strada comunale Alba-Monforte, tuttora esistente. E pur non trattandosi di un elemento di fatto coperto dalla fede privilegiata propria dell’atto pubblico di cui all’art. 2700 c.c., come giustamente eccepito dalla parte ricorrente, si tratta comunque di un indizio idoneo ad avvalorare la collocazione dei due mappali, posti tra la Strada Provinciale n. 9 ad est e la vecchia Strada comunale ad ovest, nella sottozona “Pianpolvere”, nella totale assenza di riscontri in ordine all’esistenza di una diversa sottozona, geograficamente distinta, denominata “Maniscotto”.

3.1.5. L’assenza di sufficienti riscontri oggettivi in ordine all’esistenza di una sottozona denominata “Maniscotto”, geograficamente distinta dalla sottozona “Pianpolvere”, trova ulteriore conferma sotto il profilo delle caratteristiche qualitative (geo-pedologiche) dei rispettivi terreni, e, conseguentemente, delle rispettive produzioni vinicole, giacchè, anche sotto tale profilo, gli atti di causa non evidenziano alcuna apprezzabile differenza tra le due porzioni di territorio.

3.2. Quanto all’asserita diversità delle due sottozone dal punto di vista delle caratteristiche geo-pedologiche.

3.2.1. Secondo la tesi sostenuta in giudizio dalle parti ricorrenti, “Pianpolvere” e “Maniscotto” sarebbero sottozone distinte non solo dal punto di vista geografico, ma anche e soprattutto da quello delle caratteristiche geo-pedologiche; secondo le parti ricorrenti, in particolare, la distinzione geografica tra le due sottozone troverebbe corrispondenza in una differenza qualitativa dei terreni, oltre che in differenze nel clima e nell’esposizione al sole e alle correnti d’aria: Pianpolvere, in quanto chiusa e protetta da una conca, beneficerebbe di un clima più mite che la preserverebbe dalle gelate nei mesi freddi e convoglierebbe i venti in primavera, garantendo una perfetta maturazione delle uve; Maniscotto, invece, collocata in posizione più elevata e quindi esposta ai venti freddi su ogni fronte, sarebbe soggetta a gelate, tant’è che la maturazione delle uve sarebbe più lenta rispetto a Pianpolvere; ciò avrebbe inevitabili conseguenze sulla diversa qualità delle produzioni vinicole, dal momento che il vino del Maniscotto “non esprime minimamente la complessità di carattere propria del Pianpolvere”, tant’è che mentre quest’ultimo costituirebbe “un punto di riferimento dell’enologia in tutto il mondo”, i prodotti del Maniscotto sarebbero “per lo più sconosciuti”;

3.2.2. Il collegio ritiene che tali argomentazioni non possano essere condivise. Esse, infatti, non soltanto sono rimaste affidate ad affermazioni generiche e apodittiche, disancorate da qualsivoglia riscontro tecnico e documentale, ma per di più sono state smentite dai rilievi istruttori, ben più approfonditi, svolti sia dal competente settore della Regione Piemonte

in esito al sopralluogo dell' 11 luglio 2017 (doc. 8 Regione), sia dall'IPLA s.p.a., struttura tecnica di supporto della Regione Piemonte nel campo delle indagini di natura ambientale e forestale, nella relazione del 20 marzo 2018 prodotta in giudizio dalla difesa regionale sub doc. 11.

Giova riprodurre alcuni stralci significativi di tali relazioni tecniche.

3.2.3. Così il verbale di sopralluogo del competente Settore della Regione Piemonte in data 11 luglio 2017:

- quanto alle caratteristiche generali del sito: *"...Si è constatato che il versante della collina interessato dal toponimo "Pianpolvere" che parte dal fondovalle nei pressi della cascina omonima risalendo fino all'antica strada comunale da Alba a Monforte e fino alla linea di impluvio meridionale, risulta omogeneo sia in termini di esposizione (S-O) sia di pendenza. Le caratteristiche visive del suolo non risultano differenti, di colore chiaro e tendenzialmente sabbiosi (arenarie). Tale omogeneità geo-pedologica emerge anche dalla consultazione della Carta delle unità di Terre presente nello Studio per la caratterizzazione del territorio, delle uve e dei vini, dell'area di produzione della DOCG Barolo, redatte da IPLA nel novembre 2000, che colloca l'intero versante all'interno dell'unità di terre "Castiglione Falletto";*

- quanto alla S.P.9, che secondo la tesi delle parti ricorrenti costituirebbe da tempo immemore la linea di confine tra Pianpolvere e Maniscotto: *"La strada provinciale SP9, che taglia il versante con un "gradino" di circa 10 metri, non risulta significativa dal punto di vista viticolo per fungere da delimitazione dell'area. Infatti le superfici vitate al di sopra e al di sotto della strada possiedono potenzialità viticole analoghe in termini di suolo, e quindi di granulometria e conseguente disponibilità idrica e di dotazione di minerale di base, nonché di clima, avendo esposizione e pendenza che consentono loro di accumulare sommatorie termiche analoghe e disporre di precipitazioni simili";*

- quanto alle produzioni viticole: *"Dal punto di vista colturale viticolo, anche la disposizione dei vigneti sul versante risulta abbastanza omogenea in termini di sesto d'impianto, sistemazione a girapoggio, orientamento dei filari. Si tratta di un'osservazione abbastanza ovvia tenendo conto che si tratta di zone dove la redditività della DOCG Barolo è importante e il disciplinare di produzione condiziona fortemente le modalità con cui devono essere realizzati gli impianti viticoli al fine dell'ottenimento dell'idoneità alla denominazione";*

- quanto all'uso dei toponimi "Pianpolvere" e "Pianpolvere Soprano": *"...si può evincere che, pur in assenza di precisi confini e ai fini del riconoscimento della menzione vigna, il toponimo "Pianpolvere" sia diffuso e riferibile all'intero versante che si presenta omogeneo dal punto di vista geo-pedologico, climatico e viticolo. Tale interpretazione è suffragata anche dal rogito notarile in data 1881 che individua i terreni tra le due strade (comunale e provinciale), situati nella parte superiore del versante, come collocati in regione Piano della Polvere".*

3.2.4. Ancora più incisivi appaiono i rilievi svolti da IPLA nella relazione del 20 marzo 2018 (doc. 11 Regione), anche perché assistiti da corposa documentazione tecnica (docc. 12-20); così conclude la relazione, all'esito di articolata disamina: *"...questi suoli mostrano tutti caratteristiche pedologiche molto simili: sono tutti calcarei con un elevato contenuto di carbonato di calcio, hanno pH alcalino o subalcalino, presentano uno scarso contenuto di carbonio organico (generalmente inferiore al 1%), una CSC media (10-20 meq/100 g) o, più raramente, bassa (<10 meq/100 g) e saturazione basica sempre completa (100%). Essi, pertanto, ai fini dell'attitudine alla produzione vitivinicola, sono da ritenersi del tutto analoghi".*

3.2.5. Ulteriori rilievi tecnici di un certo interesse sulle condizioni "agro-meteorologiche" dell'area di cui si discute si rinvencono nella relazione del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico scientifici della Regione Piemonte in data 29 giugno 2018 (doc. 21 Regione), che valgono a smentire, soprattutto, le affermazioni non documentate di parte ricorrente in ordine al fatto che la particolare "forma a cuneo" di Pianpolvere, adagiata nel fondovalle all'interno di una conca, le consentirebbero di beneficiare di un clima più mite e la preserverebbero dalle gelate invernali, a differenza di Maniscotto posta più in alto, e quindi più esposta ai venti freddi e alle gelate.

Osserva, al contrario, la relazione regionale, all'esito di pertinente disamina, che *"Nel caso specifico tuttavia si riscontra: 1) uniformità di versante in termini di esposizione e pendenza; 2) dislivello limitato tra zone sommitali della collina e fondovalle. Da tutto ciò è possibile dedurre che nel territorio in questione le differenze di temperatura ed umidità dell'aria sono molto contenute specialmente se si considera il periodo di coltivazione della vite".*

La relazione regionale smentisce la tesi di parte ricorrente secondo cui i terreni posti nel fondovalle sarebbero favoriti dal punto di vista climatico rispetto a quelli posti più in alto, affermando, al contrario, che *"le condizioni più favorevoli per quanto riguarda le potenzialità climatiche legate allo sviluppo dei processi eco-fisiologici e meno favorevoli per lo sviluppo di rischi di tipo fitosanitario, si verificano nelle zone a quote più elevate del versante".*

E così conclude: *"Non si ritiene pertanto che nella zona di interesse si possano rilevare caratteristiche climatiche tali da differenziare significativamente le potenzialità produttive in termini qualitativi e quantitativi da un punto all'altro delle aree vitate di tale versante".*

3.3. In definitiva, le affermazioni di parte ricorrente in ordine all'esistenza, all'interno della zona Bussia delle Terre del Barolo, della sottozona "Maniscotto" come sottozona distinta da "Pianpolvere" sia sotto il profilo geografico che sotto quello climatico e geo-pedologico, non solo non hanno trovato alcun riscontro all'esito del giudizio, ma al contrario sono state smentite documentalmente dalla difesa regionale sulla scorta degli esiti dell'approfondita attività istruttoria svolta dagli uffici regionali e dalla struttura tecnica di supporto dell'ente.

3.4. La particelle vitate di proprietà o condotte in affitto dalle Aziende agricole Chionetti e Mascarello ricadono entrambe, non nella inesistente sottozona Maniscotto, ma nella sottozona Pianpolvere (come affermato correttamente nel rogito notarile del 20 aprile 1881), esattamente come quelle di proprietà delle aziende ricorrenti.

3.5. Alle aziende ricorrenti resta peraltro la facoltà, riconosciuta loro dalla Regione Piemonte sulla scorta della normativa di settore, di richiedere l'iscrizione dei propri terreni nell'Elenco regionale delle vigne con la menzione "*Pianpolvere soprano*", corrispondente al "*nome tradizionale*" di tali vigne, potendo in tal modo conservare, per altra via, una apprezzabile differenziazione dei propri prodotti, quanto meno sotto un profilo commerciale e di immagine.

4. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, i ricorsi vanno respinti.

5. Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra tutte le parti costituite delle spese di lite, avuto riguardo alla novità e complessità delle questioni esaminate.

(Omissis)

